

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 11

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, MAZZUCA, POTENZA, OSTILLO, LUIGI PEPE, MASTELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli incidenti stradali in Italia

Presentata il 21 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fa ormai parte di un macabro rituale, che si ripete ogni settimana, quella insopportabile contabilità degli incidenti stradali e dei morti che, come un implacabile bollettino di guerra, i *media* ci offrono a bilancio di ogni fine settimana.

I 57 morti del *week-end* del 17-19 gennaio 2003 non sono che l'ennesimo episodio di una sequenza allarmante di incidenti che fa registrare un *trend* in ascesa contraddittorio rispetto alla tendenza europea: oltre 200 mila incidenti annui, oltre 6.400 decessi, oltre 300 mila feriti. Ciò che maggiormente allarma è l'impressionante percentuale dei decessi a causa di incidenti verificatisi in aree urbane: oltre il 41 per cento, contro il 24 per

cento sulle strade statali, il 17 per cento sulle provinciali e quasi il 12 per cento sulle autostrade.

Le statistiche evocate raccontano una modalità dell'incidente stradale che lascia forse intravedere una delle dimensioni del devastante problema, quella cioè maggiormente legata ad uno dei tre fattori che concorrono a definire la casistica dell'incidente stradale, quella umana, ma ancora tace sulle dinamiche collegate agli altri due fattori, quello relativo al mezzo e quello legato alla condizione delle strade.

Non è francamente accettabile una situazione che vede con sollievo l'affermarsi nel mondo occidentale di una curva discendente delle morti provocate da incidente stradale, mentre nel nostro Paese si

assiste ad una impennata di segno opposto.

Occorre capire, pertanto, con tutta l'urgenza del caso, quali siano le ragioni di questa situazione, quali le responsabilità pubbliche — se esistono — e, soprattutto, quali i rimedi adottabili allo scopo di rendere più sicura la circolazione nelle nostre strade.

Per queste ragioni riteniamo necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno, volta a verificarne le dimensioni reali, le ragioni,

le implicazioni sul piano sociale, economico, culturale e a prospettare un plausibile ventaglio di rimedi.

La Commissione, composta da venti deputati chiamati ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza, il presidente e due vice presidenti, avrà i poteri tipici delle Commissioni parlamentari di inchiesta previsti dalla Costituzione (articolo 82) e dal Regolamento della Camera dei deputati (articoli 140, 141 e 142), e presenterà le sue conclusioni all'Assemblea entro sei mesi dal suo insediamento.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incidenti stradali in Italia, con il compito di accertare le dimensioni reali, le cause effettive, le implicazioni sociali ed economiche e ogni altro aspetto rilevante che attenga al fenomeno, al fine di predisporre opportune iniziative legislative volte a rendere più sicura la circolazione stradale.

ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e due vice presidenti.

ART. 4.

1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale,

locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. La Commissione è tenuta a riferire con apposita relazione alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla data del suo insediamento.